

ALESSANDRA VALASTRO

La tutela giuridica degli animali, fra nuove sensibilità e vecchie insidie

1. I travagliati percorsi della normativa sulla tutela degli animali

L'evoluzione della normativa sulla tutela degli animali risulta da sempre lenta e travagliata, sia per la difficoltà di allargare le maglie di sistemi giuridici tradizionalmente antropocentrici, sia per l'influenza di elementi "extragiuridici" rappresentati da culture e interessi umani fortemente radicati. Ciò fa sì che, in questo settore ancor più che in altri, le risposte giuridiche alle esigenze di tutela mantengano un costante ritardo rispetto alle conoscenze scientifiche e alla riflessione teorica più sensibile, caratterizzandosi per la natura sovente compromissoria delle scelte politico-legislative, quando non anche per il carattere già obsoleto o addirittura peggiorativo delle norme giuridiche adottate.

Pur tuttavia vi sono stati, nelle varie epoche storiche, momenti di svolta nell'evoluzione giuridica della tutela degli animali: si pensi al codice penale Zanardelli del 1889, che punì per la prima volta il reato di maltrattamento; alla prima legge organica in materia di protezione degli animali nel 1913 (legge n. 611); e soprattutto alla legislazione dei primi anni '90, con le norme sul randagismo (legge n. 281/1991), sulla sperimentazione animale (d. lgs. n. 116/1992), sul maltrattamento (legge n. 473/1993, di modifica dell'art. 727 c.p.).

Altri settori hanno conosciuto, nel tempo, un'evoluzione giuridica anche significativa: si pensi alle norme in materia di allevamenti, di macellazione, di animali in via di estinzione, ecc.¹. Nel complesso, tuttavia, si è trattato di un'evoluzione frammentata, prevalentemente sollecitata da atti comunitari o trattati internazionali, sovente scoordinata rispetto a quell'esigenza di sistemazione organica della materia che pure andava maturando sul piano della riflessione teorica.

Sotto questo profilo, il 2004 può senz'altro considerarsi una tappa ulteriore nell'evoluzione della normativa sugli animali. E ciò, soprattutto, per la particolare congiuntura dei diversi livelli sui quali l'attenzione giuridica è andata articolandosi: al piano più "tradizionale" della legislazione ordinaria, con l'approvazione della legge 20 luglio 2004, n. 189 ("Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"), si sono affiancati il piano costituzionale, con l'approvazione da parte della Camera del disegno di legge di revisione dell'art. 9 Cost., nonché quello statutario regionale, con l'approvazione da parte di svariate Regioni di disposizioni concernenti gli animali.

¹ Per una rassegna delle varie tappe evolutive della disciplina giuridica di protezione degli animali v., tra gli altri, MANNUCCI (2001, 9ss.).

Così, se l'approvazione della legge n. 189 rimane l'evento certamente più "ricordato", per i contrasti e le polemiche che ne hanno accompagnato i lavori, a dispetto delle apparenze quello stesso evento non è forse il più significativo, quanto meno sotto il profilo – tutt'altro che secondario – di una sensibilità giuridica accresciuta e convergente, sempre più incline ad abbandonare gli interventi e le modifiche episodiche in favore di un sistema giuridico nuovo e diversamente fondato.

2. I presupposti teorico-scientifici

Il dibattito che da tempo ruota attorno alla questione della tutela giuridica degli animali si concentra essenzialmente sulla nozione di soggettività.

Sul piano scientifico, superate la pregiudiziale cartesiana e l'antimentalismo estremo del behaviorismo, può ormai considerarsi pacifica la presenza negli animali (escluse talune specie collocate nei gradini più bassi della scala evolutiva) di livelli differenziati di soggettività: quantomeno di un livello minimo fondato sulla sensibilità, quale "zona" della dimensione non cognitiva che non è più mera sensazione ma comincia a coinvolgere l'emotività.

La principale implicazione di tale livello di soggettività è, evidentemente, la capacità di provare non solo dolore meramente fisico bensì anche forme più complesse di sofferenza. Non solo, ma le sempre più complesse indagini che a partire dalla metà dell'800 sono state compiute nei campi dell'etologia e della psicologia animale in ordine ad una possibile dimensione psichica e cognitiva negli animali, attraverso lo studio della fisiologia del cervello, della memoria, dell'apprendimento, del comportamento e soprattutto della comunicazione, hanno portato alla prospettazione di un modello esplicativo della soggettività animale che, pur non accedendo alla sfera dell'autocoscienza, si articola in menti di varia complessità, anche nell'ordine del pensiero e della consapevolezza (quantomeno nelle specie superiori).

Conclusioni di questo tipo divengono il fondamento per il riconoscimento degli animali quali centri di imputazione di una sfera di interessi, quantitativamente e qualitativamente connessi al livello più o meno complesso di soggettività di cui sono portatori².

Proprio il riconoscimento di interessi meritevoli di tutela in capo agli animali è alla base delle cosiddette teorie del "benessere", secondo le quali gli animali, pur non essendo soggetti di diritto, devono tuttavia considerarsi quali destinatari di doveri da parte degli esseri umani. I sostenitori di tali teorie non escludono che gli animali possano essere utilizzati per finalità umane, ma ritengono necessaria l'imposizione di regole e limiti alle modalità di trattamento degli stessi, al fine di garantirne la migliore qualità di vita possibile in relazione al bilanciamento con gli interessi umani

² Sulle implicazioni della nozione di soggettività, soprattutto sul piano etico, v. LOMBARDI VALLAURI (1990, LXXVIIss.).

da soddisfare. Una tale prospettiva di tutela giuridica muove, evidentemente, dalla considerazione per cui «solamente la specie umana, attraverso il suo sistema giuridico formato di norme imperative, di doveri, di regole di condotta, di codici di comportamento, è in grado di realizzare con efficacia un sistema di tutele, un ordinamento di salvaguardie, un corpo di regole per gli animali. Solamente sugli essere umani incombe un tale tipo di compito»³.

L'altro polo del dibattito teorico sulla tutela degli animali è costituito dalle teorie che viceversa considerano gli stessi quali soggetti di diritto e, pertanto, titolari di veri e propri diritti.

È vero che la nozione di diritto animale è apparsa a lungo letteralmente straordinaria in una prospettiva etica e in un sistema giuridico costruiti essenzialmente a misura dell'uomo, cioè basati sul concetto di persona. E tuttavia i sostenitori di tali teorie ritengono che il fondamento per una teoria dei diritti animali, non diversamente da quanto accade per i diritti umani, possa agevolmente ravvisarsi nel possesso di interessi, quale modo di estrinsecarsi della soggettività pur nel livello minimo della sensibilità. Neppure l'individuazione del possibile contenuto di tali diritti ha suscitato particolari problemi, sul piano teorico: se è vero che la quantità e la qualità degli stessi non potrebbe che dipendere in concreto dalla complessità delle singole specie, tuttavia alcuni interessi vitali, come quelli a non soffrire e a condurre una vita rispettosa delle proprie caratteristiche biologiche, possono offrire il contenuto di una sfera minimale di diritti corrispondenti⁴.

In realtà, il principale ostacolo al riconoscimento di diritti giuridici in capo agli animali sembra quello scaturente dalla possibilità pratica di far valere giuridicamente le pretese connesse, possibilità tradizionalmente collegata al concetto di persona.

A questo proposito, basti qui ricordare che un'ampia riflessione ha da tempo messo in luce la complessità del concetto di *persona*, evidenziandone – tra l'altro – l'inadeguatezza a fornire un valido criterio di differenziazione/separazione fra esseri umani e non umani⁵. Non a caso, infatti, il termine 'persona' viene utilizzato negli ordinamenti giuridici per indicare enti e associazioni che persone fisiche non sono, ma alle quali si riconosce ugualmente la realtà fenomenologica di autonomi centri di imputazione di interessi. Proprio la positiva estensione di tale figura ad entità di per sé priva della fisicità e della soggettività naturale (le persone giuridiche) sembra illuminante in ordine alla possibilità di principio di ammettere una costruzione giuridica analoga per quegli esseri viventi che, pur non essendo umani, sono peraltro dotati di entrambe quelle dimensioni.

Né pare che possano considerarsi decisive la mancata consapevolezza dei propri diritti e l'incapacità di rivendicarli, dal momento che tali condizioni sono comuni a svariate categorie di

³ MAZZONI (2001, 118).

⁴ In questo senso v. in particolare REGAN (1990); CASTIGNONE (1985).

⁵ Ci si riferisce all'orientamento, di derivazione kantiana, che attribuisce alla razionalità un ruolo fondamentale quale criterio di differenziazione e separazione fra umani e non umani. Sul dibattito successivo v. MIDGLEY (1987, 82).

esseri umani, cui gli ordinamenti moderni riconoscono ugualmente diritti e apprestano forme speciali di rappresentanza legale.

Una simile conclusione parrebbe non soltanto plausibile sul piano teorico bensì anche doverosa alla luce di un'etica del rispetto, poiché più gli individui sono inconsapevoli dei propri diritti e incapaci di difenderli tanto più chi conosce e riconosce quei diritti dovrebbe impegnarsi a difenderli per loro.

In realtà, anche i sostenitori delle teorie dei diritti non negano «la valenza parzialmente retorica dell'espressione, nel senso che i diritti portano argomenti a favore del cambiamento dell'ordine sociale»: una carica ideologica «che la più prosaica tutela oggettiva, che impone doveri e responsabilità agli esseri umani, non possiede»⁶. Se infatti non si può negare che il riconoscimento della titolarità di interessi in capo agli animali è di per sé sufficiente a fondare un efficace sistema di tutela degli stessi, la rilevanza di un riconoscimento ulteriore di diritti giuridici in capo agli animali finisce per attenere essenzialmente al piano dell'opportunità e dell'effettività delle scelte di politica legislativa, inducendo vincoli più stringenti per il legislatore e una maggiore inibizione dei consociati al compimento di illeciti.

Il dilemma scaturente dalla diversa portata dei due approcci richiamati sembra tuttavia aver perso gran parte della tensione iniziale, sol che si guardi alle prospettive più recenti della riflessione sulla “questione animale”.

Basti pensare al riconoscimento della funzione di rappresentanza, e dei connessi diritti processuali, in capo agli enti e alle associazioni aventi finalità di tutela degli interessi lesi dai reati di maltrattamento: posizione che non può non trovare il proprio fondamento in quella evoluzione del concetto di persona che si è più sopra richiamata.

Le varie e diverse teorie che hanno animato nel tempo il dibattito intorno alla tutela giuridica degli animali sembrano insomma trovare punti di congiunzione nelle più moderne riflessioni intorno ad una nuova etica della responsabilità, in base alla quale il *dover essere* degli interessi meritevoli di tutela genera un *dover fare* nei soggetti chiamati ad averne cura, in quanto situati in posizione di potere (e dunque di influenza) rispetto ai primi. Il concetto di “responsabilità” viene declinato in una dimensione nuova, «che non riguarda la resa dei conti *ex post facto* per quanto è stato compiuto ma la determinazione del da farsi» in ragione di ciò che rientra nell'ambito di influenza del proprio potere⁷; e il criterio di valutazione dell'azione diviene quello della “giustificabilità”, il quale determina una sorta di inversione dell'onere della prova in ordine alla giustificazione «culturalmente sufficiente» delle sofferenze inflitte⁸.

⁶ TALLACCHINI (2001, 35s.).

⁷ JONAS (1993, 117s.).

⁸ POCAR (1998, 47).

In questa prospettiva, il criterio-guida di un efficace sistema di tutela giuridica degli animali diviene allora quello della valutazione critica e dinamica degli usi giustificabili, «confrontando e gerarchizzando interessi umani e interessi animali», rimuovendo tutti gli usi non necessari all'esistenza umana, imponendo modalità di trattamento sostenibili nel caso di usi ritenuti necessari⁹.

3. L'evoluzione normativa

Se tale dovrebbe considerarsi lo scopo precipuo di una riforma incessante del rapporto tra esseri umani e animali, da uno sguardo all'evoluzione normativa appare evidente come la disciplina di quel rapporto sia stata e sia tutt'altro che lineare.

È noto come l'interpretazione tradizionale dell'art. 727 c.p., nella sua formulazione originaria (1930), sia stata pressoché unanime nel considerare oggetto della tutela il “comune sentimento umano di pietà verso gli animali”, il maltrattamento non venendo punito di per sé ma solo in quanto da altri percepibile e idoneo a suscitare ribrezzo o turbamento. Una simile limitata impostazione appariva, del resto, pienamente coerente con la collocazione della fattispecie tra le “Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi”; ma anche con la formulazione letterale della stessa, caratterizzata da una serie di limiti che ne segnavano la assoluta inidoneità a fungere da norma di tutela diretta degli animali. Le varie forme di maltrattamento venivano infatti punite solo laddove non risultassero necessarie, introducendosi così una ambigua nozione di “necessità”, che la stessa dottrina definiva come relativa (ovvero determinabile in base a pratiche generalmente adottate e socialmente avvertite come “normali”), e che ha finito per svuotare di effettività il precetto.

Il progressivo accoglimento della prospettiva soggettivistica presso una parte della dottrina e della giurisprudenza ha fatto sì che la norma venisse sottoposta, a partire dalla fine degli anni '80, ad un accurato tentativo di interpretazione evolutiva, volto ad estenderne i margini di applicabilità oltre la ristretta prospettiva originaria.

In particolare, modificando profondamente la linea interpretativa consolidata, nel 1990 la Corte di Cassazione accolse l'impostazione per cui “In via di principio il reato di cui all'art. 727 del codice penale [...] tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di *sensibilità psico-fisica* e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è, dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura”; mentre il sentimento umano di pietà perdeva il carattere di oggetto primario della tutela *ex art. 727*,

⁹ TALLACCHINI (2001, 43).

collocandosi accanto al nuovo oggetto giuridico in posizione del tutto secondaria¹⁰.

La legge 22 novembre 1993, n. 473, recante “Nuove norme contro il maltrattamento di animali”, recepì in parte tale innovativa impostazione, riscrivendo l’art. 727 sulla base di una nozione di maltrattamento fondata unicamente sui bisogni e le caratteristiche del soggetto da tutelare. Riletta alla luce del nuovo principio di “maltrattamento-dolore”, la fattispecie dell’“incrudelimento senza necessità” poteva così divenire l’espressione di un principio generale consistente nel divieto di cagionare sofferenza inutilmente ad esseri viventi sensibili.

Non solo, ma la novella del ’93 stabiliva per la prima volta un esplicito coordinamento fra la disciplina del reato di maltrattamento e le norme contenute nelle leggi speciali, prevedendo un aggravamento della pena per i casi in cui la sofferenza dell’animale fosse derivata dalle “modalità del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione” (art. 727, II comma). Risultava in questo modo notevolmente ampliato l’ambito di applicabilità dell’art. 727 c.p., giungendo a comprendere, oltre alle crudeltà gratuite, anche tutte le violazioni riguardanti soltanto le modalità di esercizio di attività in sé lecite.

È vero che non tutti i settori della legislazione speciale venivano contemplati dall’aggravante citata (si pensi ad attività come la caccia, la pesca, la sperimentazione, ecc.). Ma questa disposizione, se letta unitamente alla fattispecie più generale dell’incrudelimento, si prestava a recuperare ampiezza e organicità nel panorama dei comportamenti punibili: ne è prova la giurisprudenza affermatasi successivamente alla riforma del 1993, la quale non solo si è progressivamente consolidata su interpretazioni volte ad estendere la portata applicativa del reato di maltrattamento, ma ha riguardato soprattutto un’attività (quella venatoria) non espressamente richiamata dall’art. 727¹¹.

E tuttavia, anche movendosi in questa prospettiva, non si poteva negare che l’art. 727 fosse contrassegnato da taluni limiti di fondo: il più grave consisteva, senza dubbio, nella mancata

¹⁰ Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1990, n. 6122, in Riv. pen., 1990, 545. In precedenza, v. Pret. Amelia, 7 ottobre 1987, in Riv. pen., 1988, n. 2, 167. Di SANTOLOCI, estensore della sentenza, si veda *In nome del popolo maltrattato* (1990), che si segnala per la lucida ricostruzione del concetto di «maltrattamento-dolore», quale «violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche» dell’animale.

¹¹ Ad esempio, si è affermato che “In materia di caccia, i limiti alle pratiche venatorie sono posti non soltanto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che vieta determinati comportamenti – tra i quali l’uso di uccelli legati per le ali come richiami vivi [...] – ma anche dall’articolo 727 del c.p., che integra tale normativa, attraverso l’ampliamento della sfera di tutela dell’animale e l’introduzione di un divieto di tenere condotte tali da dar luogo a una detenzione incompatibile con la loro natura ovvero a incrudelire nei loro confronti ovvero, ancora, tale da sottoporli a strazio o sevizie. Pertanto, nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo, che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere, perché stratonato dalla fune a cui è legato, pur non essendo ipotizzabile la contravvenzione suddetta, prevista dalla legge sulla caccia (che prevede il legamento delle ali), è configurabile quella prevista dall’art. 727 del c.p., poiché costituisce una sevizia dare all’uccello la sensazione di poter volare liberamente, per costringerlo immediatamente ad arrestare il movimento, facendogli ripetere ossessivamente questa operazione”: Cass. pen., sez. III, 25 giugno 1999, n. 8290. In senso analogo v. già Cass. pen., sez. III, 20 maggio 1997, n. 4703; Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 1997, n. 1923; Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 1997, n. 601; Cass. pen., sez. III, 16 maggio 1996, n. 4918; Cass. pen., sez. III, 16 giugno 1995, n. 6903. In dottrina, sul problema del coordinamento fra la disciplina codicistica e la legislazione speciale, v. FIANDACA (2001, 85); SANTOLOCI (2001, 65); VALASTRO (1996, 65ss.).

previsione e punizione dell'uccisione ingiustificata di animali, la morte dei quali veniva contemplata come mera aggravante nel secondo comma¹².

4. Lo stato della riflessione giuridica attuale: i processi di riforma statutaria e costituzionale

Nell'ottobre 2004 la Camera ha approvato un disegno di legge di modifica dell'art. 9 della Costituzione: esso prevede l'aggiunta di un secondo comma in base al quale la Repubblica "tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali".

Come era forse inevitabile, il testo approvato rappresenta un'evidente soluzione di compromesso: da un lato, rispetto alle proposte che si limitavano a proclamare la tutela dell'ambiente e delle biodiversità, o al massimo a richiamare il rispetto degli animali e della loro dignità; dall'altro, rispetto alle proposte che si spingevano sino a proclamare gli animali quali "soggetti di diritto", riconoscendone il "diritto alla vita e a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche". Ma la scelta infine adottata può ascriversi senz'altro al livello più alto del concetto di "compromesso" politico-giuridico, quale soluzione che vale ad offrire un terreno di confronto dialettico e proficuo a posizioni diverse al fine di realizzare comunque un passo avanti rispetto alla situazione vigente; mentre ben diverse sono quelle soluzioni compromissorie che, come si vedrà a proposito della legge n. 189 del 2004, finiscono per arrestare l'evoluzione normativa o – peggio – per invertirne la direzione.

In fondo, il dilemma culturale-giuridico che emerge in controluce da una rapida lettura delle varie proposte di revisione è sempre lo stesso: se sia sufficiente, ai fini di una tutela giuridica efficace, la previsione di doveri umani di rispetto e di protezione nei confronti degli animali; o se non sia piuttosto opportuno o necessario il riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive in capo agli animali.

Del resto ciò non deve stupire, poiché si tratta di una traslazione a livello costituzionale della stessa questione postasi per anni sul piano legislativo. E il dato che appare oggi più rilevante, di là dalle formulazioni testuali che verranno infine adottate e sempre che l'iter parlamentare giunga a buon fine, risiede proprio in questo innalzamento del livello di attenzione, poiché esso testimonia di un accrescimento generale della sensibilità giuridica per la questione della tutela degli animali¹³.

La Carta costituzionale, in quanto progetto di sviluppo della società umana, non può non presupporre la corretta convivenza della specie umana con le altre specie, soprattutto in riferimento

¹² Per osservazioni critiche sulla sentenza, v. VALASTRO (1995); FIANDACA (2001, 85).

¹³ Si vedano in proposito le osservazioni di GEMMA (2004); VERONESI (2004) e VALASTRO (2004).

a quelle che si pongano con la prima in rapporto di più stretta interdipendenza¹⁴. Né può essere privo di significato il fatto che altri Paesi abbiano già proceduto ad analoghi processi di revisione costituzionale, evidentemente superando in termini positivi le perplessità ricordate¹⁵.

La questione se una riforma costituzionale sia davvero necessaria sembra allora doversi risolvere nel senso che tale riforma è, piuttosto, *opportuna*.

La costituzionalizzazione del principio di rispetto degli animali ridurrebbe infatti in modo significativo la discrezionalità del legislatore, arricchendo il quadro dei valori che lo stesso legislatore è tenuto a sviluppare: non più relegata nello sfocato riquadro dei beni non incompatibili con la Costituzione, la soggettività animale verrebbe così assunta nel catalogo dei beni fondamentali. E la tutela degli animali potrebbe gradualmente divenire il frutto di un'attività legislativa "fisiologica" e non di battaglie politiche minoritarie e puntualmente avversate; non il prodotto episodico di un legislatore "sensibile" ma il lavoro dovuto di un legislatore attento al dettato costituzionale.

Del resto, pur nell'ottimismo giustificato dall'accrescimento della cultura del rispetto per gli animali, le lezioni sulla pigrizia del legislatore non mancano, né quelle sulla disomogeneità dell'applicazione di normative che offrono (talvolta inevitabilmente, talaltra sapientemente) ampi margini all'interprete e, dunque, alla sensibilità personale.

Sol che si sposti l'attenzione verso un altro livello di governo, non apparirà forse casuale che la stessa problematica si sia posta in sede di approvazione dei nuovi statuti regionali. Basta scorrere i testi degli statuti già approvati per rendersi conto di come il dibattito sia ancora una volta diviso fra la tesi della sufficienza degli strumenti di tutela prevedibili a livello di legislazione ordinaria e la tesi della opportunità di riconoscere nella fonte rinforzata il valore della soggettività animale e il principio della sua meritevolezza di tutela.

Le scelte più coraggiose sono compiute da quegli statuti che accolgono in modo espresso il principio di tutela degli animali, pur con diversità di formule: dallo statuto dell'Emilia Romagna, che si limita a prevedere "la tutela delle specie"; a quello del Lazio, che dichiara di promuovere "i diritti degli animali"; a quelli della Calabria e del Piemonte, che richiamano "il rispetto dei diritti degli animali, promovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo".

In una prospettiva più "debole" si pongono quegli statuti che assumono tra le finalità

¹⁴ Vi è poi chi richiama, più in generale, la stessa evoluzione dei fondamenti del costituzionalismo, affermando che, se è vero che «il costituzionalismo tutela l'uomo in quanto quest'ultimo è titolare di certi beni, quali l'integrità fisica, la sensibilità, ecc.», è vero parimenti che «anche gli animali sono dotati di quei beni», tanto che la tutela di questi si pone come «un corollario» di quella «filosofia costituzionalistica che sta alla base della prefigurazione dei diritti umani»: GEMMA (2004).

¹⁵ Si ricordano, per la Germania, il nuovo art. 20 del *Grundgesetz* (modificato nel 2002), e gli artt. 78 e 80 della nuova Costituzione svizzera. Sulla riforma dell'ordinamento costituzionale tedesco, v. BUOSO (2003).

principali dell'azione regionale "la promozione della cultura del rispetto per gli animali" (Toscana), anche in relazione al "principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani" (Marche).

5. La legge n. 189 del 2004: lo strabismo di un legislatore in perenne tensione fra interessi animali vitali e interessi umani economici o (peggio) ludici

Nell'ambito del quadro appena tracciato la recente legge n. 189 del 2004 si colloca in termini alquanto stravaganti.

Mutando la tecnica legislativa adottata nel 1993, il legislatore non si è limitato a modificare l'art. 727 del codice penale, che rimane nell'ambito delle "Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi", ma ha introdotto un nuovo titolo relativo ai "Delitti contro il sentimento per gli animali", contenente fattispecie in parte nuove ed in parte scorporate dal vecchio art. 727.

Limitandosi a qualche spigolatura, non può non saltare agli occhi la scelta di mantenere l'art. 727 nell'ambito delle "Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi", cioè di un contesto che attiene alla difesa di interessi umani contro comportamenti giudicati antisociali e devianti, sebbene di non particolare gravità.

Ma il dato ancora più sorprendente risiede nel fatto che il titolo di nuova creazione risulti a sua volta intitolato ai "Delitti contro il sentimento per gli animali": se da un lato si provvede, finalmente, all'opportuno aggravamento delle fattispecie di reato, elevandole da contravvenzioni a delitti, per altro verso si riesuma quel bene giuridico che nulla ha a che fare con la soggettività animale e che tanta parte ha avuto nella fallimentare applicazione dell'art. 727.

Una simile scelta normativa rappresenta un passo indietro, non solo rispetto alla riforma del 1993 che aveva recepito le indicazioni giurisprudenziali sul concetto di "maltrattamento-dolore" e aveva modellato di conseguenza le nuove fattispecie, ma persino rispetto a quell'interpretazione evolutiva che, ancora vigente l'originario art. 727, aveva enucleato e valorizzato la soggettività animale quale bene giuridico ulteriore accanto a quello del sentimento umano di pietà.

Venendo al contenuto della legge, si deve segnalare, da un lato, l'opportuna elevazione del reato di maltrattamento da contravvenzione a delitto, con l'introduzione della pena detentiva accanto a quella pecuniaria; dall'altro la previsione, accanto alle fattispecie già previste dal vecchio art. 727 (sottoposizione a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale), di due nuove previsioni (lesione e somministrazione di sostanze stupefacenti o sottoposizione a trattamenti dannosi per la salute, art. 544-ter c.p.). In particolare, quest'ultima fattispecie dovrebbe finalmente consentire di punire, con minori incertezze rispetto al passato, le numerose forme di manipolazione, anche genetica, tuttora compiute nei settori

più disparati: si pensi agli allevamenti intensivi e alla sperimentazione, ma anche alle pratiche diffuse nella domesticazione, ove sempre più di frequente si procede alla selezione “artificiale” delle varie specie al fine di potenziarne taluni aspetti fisici (v. i fenomeni del “nanismo” e del “gigantismo”) o caratteriali (come l’aggressività)¹⁶.

Inoltre, ed è questa una delle novità certamente più significative della legge n. 189, la morte dell’animale, oltre a costituire aggravante del reato di maltrattamento, risulta ora punita anche come fattispecie delittuosa autonoma, relativa al fatto di “chiunque cagiona la morte di un animale”, indipendentemente dal previo maltrattamento dello stesso e dunque dalla necessità di provare il nesso tra la morte dell’animale e le sofferenze cagionate da precedenti comportamenti (art. 544-bis c.p.).

Talune perplessità permangono, tuttavia, in ordine alla disciplina dell’elemento soggettivo. Gli artt. 544-bis e 544-ter puniscono infatti il maltrattamento e l’uccisione laddove commessi “per crudeltà o senza necessità”, utilizzando due parametri che ben riflettono i due poli motivazionali che tradizionalmente presiedono al rapporto degli uomini con gli animali. I pericoli connessi alla vaghezza del concetto di necessità sono peraltro ben noti, avendo essa consentito in passato un’ampia discrezionalità nella valutazione della legittimità dei comportamenti¹⁷.

Le questioni si fanno via via più problematiche laddove si passi a considerare le attività di sfruttamento degli animali.

Il nuovo art. 544-quater c.p. vieta gli “spettacoli o [le] manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali”, riprendendo la fattispecie già prevista dall’art. 727 c.p. e opportunamente elevandola da contravvenzione a delitto. Tuttavia, il legislatore omette questa volta di menzionare i meri “partecipanti”, invece puniti nella precedente formulazione.

Non solo, ma rimane un ampio margine di incertezza su quali siano gli spettacoli da considerare vietati. Laddove si tratti di manifestazioni fortemente radicate nelle tradizioni culturali locali, la portata di concetti quali “strazio” e “sevizie” rischia infatti di attenuarsi notevolmente; e ciò risulta tanto più grave ove si consideri che la stessa legge prevede che le nuove figure di reato non si applicano “alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”. Non si possono non avanzare dubbi sull’opportunità di una tale delega in bianco, dal momento che l’efficacia del sistema di tutela penale degli animali rischia di risultare vanificata in assenza di criteri precisi e uniformi sul territorio nazionale in ordine alle modalità di utilizzo non ammesse.

Molteplici perplessità sollevano anche le scelte di politica legislativa che hanno guidato la

¹⁶ Sulle disfunzioni e le patologie derivanti da alterazioni delle dimensioni fisiche, v. le lucide e sempre attuali analisi di BALLARINI (1983, 58). Sul problema dell’aggressività si ricordi il “caso” dei cani Pitbull, la cui pericolosità, prima voluta e poi temuta e subita dall’uomo, ha portato ai noti interventi del Ministro della salute, con i decreti del settembre 2003 e 27 luglio 2004.

¹⁷ MANZINI (1991, 1102); COPPI (1975).

riforma dell'art. 727.

Non solo, infatti, le fattispecie di abbandono di animali e di detenzione in condizioni incompatibili rimangono inquadrate nel titolo concernente la "Polizia dei costumi", in aperto contrasto con quella *ratio* di riforma organica che ha portato lo stesso legislatore ad inserire un nuovo titolo nel codice penale; ma le stesse fattispecie mantengono anche la forma della contravvenzione, l'unica novità essendo rappresentata dall'introduzione della pena dell'arresto (fino a un anno) e dall'aumento dell'ammenda nel massimo. Ciò stupisce soprattutto in relazione al caso della detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali, ove si consideri che è stata questa la fattispecie di maltrattamento più applicata nella vigenza del precedente art. 727, la quale ha consentito di colpire comportamenti assai diffusi nell'ambito di attività come quella venatoria.

Se a ciò si aggiunge che per quest'ultima fattispecie non è prevista la confisca dell'animale e che l'elemento oggettivo è stato integrato da criteri di difficile prova (condizioni di detenzione "produttive di gravi sofferenze"), la sensazione è che il legislatore sia stato particolarmente "benevolo" nei confronti di talune categorie di soggetti, come i cacciatori, non a caso i più colpiti dalla giurisprudenza affermatasi nella vigenza del vecchio art. 727.

Gli equilibrismi del legislatore diventano, poi, ancora più evidenti laddove si guardi alla questione del coordinamento fra la disciplina del codice penale e quella contenuta nella legislazione speciale.

Invertendo radicalmente la scelta compiuta nel 1993, la legge n. 189 prevede ora che le nuove disposizioni sui delitti contro il sentimento per gli animali "non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali".

Tale clausola di esclusione sembra contraddire ulteriormente, e con conseguenze ancor più gravi, quella volontà di sistemazione quanto più possibile organica delle norme a tutela degli animali, quantomeno sul fronte del diritto penale.

L'ultima vistosa stravaganza della nuova sistematica dei reati di maltrattamento riguarda il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli o pellicce di cani e gatti, costruito nei termini di mera contravvenzione anziché di delitto.

Insomma, per quanto ampio sia in apparenza l'ambito di intervento della legge n. 189 del 2004, l'impressione che si ricava da una lettura più attenta è quella di un provvedimento costantemente in bilico, perché espressione di un atteggiamento ondivago nei confronti dei profili più spinosi dei conflitti tra interessi umani e interessi animali: una legge tanto severa verso le forme di maltrattamento più eclatanti ma anche più isolate (come il caso dell'uccisione ingiustificata),

quanto blanda verso i comportamenti nascosti fra le pieghe delle tradizionali attività di sfruttamento degli animali, di fatto più gravi in quanto più frequenti o addirittura quotidiani.

L'entusiasmo con cui è stata accolta l'approvazione della legge sembra allora dovuto più alla capacità del legislatore di toccare i nervi scoperti dell'opinione pubblica, facilmente incline all'allarme di fronte alle crudeltà palesemente gratuite, che non alla reale incisività delle previsioni, le quali risultano anzi peggiorative nei settori meno esposti all'attenzione collettiva in quanto "schermati" da motivazioni culturali, economiche o ludiche.

E così lo strabismo del legislatore sembra continuare a non trovare rimedio, a fronte di interessi umani che, pur non vitali né comunque di primaria importanza (come quelli legati al profitto, alla caccia o ad attività più apertamente ludiche), appaiono tuttora troppo radicati per consentire di raggiungere, da un lato, un maggior rigore dei divieti, dall'altro – e soprattutto –, un livello adeguato di coerenza del sistema complessivo di tutela giuridica degli animali.

Alessandra Valastro

Università di Perugia

Dipartimento Istituzioni e società

Facoltà di Scienze Politiche

Via Pascoli, 33

I – 06123 Perugia

avalastro@yahoo.com

Riferimenti bibliografici

Ballarini, G. (1983) *L'animale tecnologico*. Bologna. Calderoni.

Buoso, E. (2003) La tutela degli animali nel nuovo art. 20° del “Grundgesetz”. In *Quaderni costituzionali*. 2. 371-3.

Castignone, S. (a cura di) (1985) *I diritti degli animali*. Bologna. Il Mulino.

Coppi, F. (1975) Maltrattamento o malgoverno di animali. In *Enciclopedia del diritto*. Vol. XXV.

Fiandaca, G. (2001) Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali. In Mannucci, A., Tallacchini, M. (a cura di) *Per un codice degli animali*. Milano. Giuffrè. 79-93.

Gemma, G. (2004) *Costituzione e tutela degli animali*. In www.forumcostituzionale.it

Jonas, H. (1993) *Il principio responsabilità*. Torino. Einaudi.

Lombardi Vallauri, L. (1990) Abitare pleromaticamente la Terra. In Id. (a cura di) *Il meritevole di tutela*. Milano. Giuffrè. VII-XCVIII.

Mannucci, A. (2001) Animali e diritto italiano: una storia. In Mannucci, A., Tallacchini, M. (a cura di) *Per un codice degli animali*. Milano. Giuffrè. 9-33.

Manzini, V. (1991) *Trattato di diritto penale*. Torino. Utet.

Mazzoni, C.M. (2001) I diritti degli animali gli animali sono cose o soggetti di diritto?. In Mannucci, A., Tallacchini, M. (a cura di) *Per un codice degli animali*. Milano. Giuffrè. 111-9.

Midgley, M. (1985) *Perché gli animali? Una visione più “umana” dei nostri rapporti con le altre specie*. Milano. Feltrinelli.

Midgley, M. (1987) Cos'è una persona. In Singer, P. (a cura di) *In difesa degli animali*. Roma. Lucarini. 72-84.

Pocar, F. (1998) *Gli animali non umani*. Bari. Laterza.

Regan, T. (1990) *I diritti animali*. Milano. Garzanti.

Rescigno, F. (2005) *I diritti degli animali. Da res a soggetti*. Torino. Giappichelli.

Santoloci, M. (1990) *In nome del popolo maltrattato*. Torino. Satyagraha.

Santoloci, M. (2001) L'art. 727 del codice penale nell'attuale posizionamento giuridico e sociale. In Mannucci, A., Tallacchini, M. (a cura di) *Per un codice degli animali*. Milano. Giuffrè. 49-70.

Tallacchini, M. (2001) Appunti di filosofia della legislazione animale. In Mannucci, A., Tallacchini, M. (a cura di) *Per un codice degli animali*. Milano. Giuffrè. 35-46.

Valastro, A. (1995) La tutela penale degli animali e l'ammissibilità delle sentenze manipolatrici in campo penale. In *Giurisprudenza costituzionale*. 3746-67.

Valastro, A. (1996) *Il maltrattamento di animali. Soggettività, Costituzione e tutela penale*. Torino. Pangea.

Valastro, A. (2004) *Animali e Costituzione*. In www.forumcostituzionale.it

Valastro, A. (2006) La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli. In *Quaderni costituzionali*. 1. 67-86.

Veronesi, P. (2004) *Gli animali nei "recinti" della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*. In www.forumcostituzionale.it